Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 30 settembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 30 SETTEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977. — **G.A.M.A. - Gruppo acquisto macello avicolo, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1977. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1977. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1977. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1977. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Serie speciale SIP » sorteggiate il 20 settembre 1977. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbli-

gazioni « Serie speciale Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 20 settembre 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1977. — **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1977. — **Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1977. — **Cavalli e Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1977. — **FINER - Società finanziaria in partecipazione, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1977. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **700**.

Approvazione ed esecuzione dell'atto di concessione del servizio di navigazione nel bacino italiano del lago di Lugano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti la convenzione ed il regolamento interministeriale per la navigazione sul lago Maggiore e di Lugano del 22 ottobre 1923, approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 26 maggio 1977 tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della società di navigazione Lago di Lugano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 39

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica Ilsa S.p.a., in Carcare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Ceramica Ilsa S.p.a., con sede in Carcare (Savona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica Ilsa S.p.a., con sede in Carcare (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10262)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta P.V.M. S.p.a., stabilimento in Piombino Dese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta P.V.M. S.p.a., con stabilimento in Piombino Dese (Padova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta P.V.M. S.p.a., con stabilimento in Piombino Dese (Padova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10261)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, con effetto dal 25 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1976 e 17 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10258)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Affidamento dell'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari all'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria, con sede in Portici, dell'Università degli studi di Napoli, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria di Portici, per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, col quale, tra gli altri, il laboratorio di chimica agraria dell'Università degli studi di Napoli è stato delegato della suddetta vigilanza per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

Considerato che nello statuto dell'Università degli studi di Napoli figura l'istituto di chimica agraria che, nell'ambito dell'Università medesima, risulta idoneo ad esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi in esame;

Decreta:

L'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria, con sede in Portici, dell'Università degli studi di Napoli, è incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria, per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1977
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 270

(10473)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Determinazione del tasso da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il proprio decreto n. 201287 del 26 agosto 1977, con il quale viene fissato nella misura del 15,80 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la tipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,80% annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977 e del 30 giugno 1977, citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 213

(10252)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Sele-Pel - Selezione della borsetteria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Sele-Pel - Selezione della borsetteria », che avrà luogo a Milano dal 21 al 24 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10179)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977 e 15 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favo-

revole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10257)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977 e 9 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10256)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per lire 1.000 miliardi, con decorrenza 1° ottobre 1977, ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui si dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni, nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, il terzo comma del cennato articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della suddetta legge 23 maggio 1977, n. 232, secondo cui per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità stabilite ai commi dal settimo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito, e con l'mpegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.000.000.000.000, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,75 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° aprile 1978 (prima cedola) è pari al 7,05 %.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1978 e l'ultima il 1° ottobre 1979.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo — attese le loro caratteristiche — l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

La consegna dei certificati speciali di credito sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alle filiali della Banca d'Italia che verranno dalla stessa indicate.

Art. 8.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 30 settembre 1977 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 7,05 %, pari a L. 999.610 per ogni milione nominale sottoscritto.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1979.

Art. 11.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 874, E LEGGE 23 MAGGIO 1977, N. 232 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 10 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978 e 1979 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1977
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 151

(10472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Castelpagano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.628.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4506/M)

Autorizzazione al comune di Bione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Bione (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4496/M)

Autorizzazione al comune di Botticino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Botticino (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4497/M)

Autorizzazione al comune di Verretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Verretto (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4498/M)

Autorizzazione al comune di Borgarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Borgarello (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4499/M)

Autorizzazione al comune di Viggiù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Viggiù (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4500/M)

Autorizzazione al comune di Sartirana Lomellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Sartirana Lomellina (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4501/M)

Autorizzazione al comune di Linarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Linarolo (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4502/M)

Autorizzazione al comune di Tribiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Tribiano (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4503/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Lodigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune Santo Stefano Lodigiano (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4504/M)

Autorizzazione al comune di San Vito al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di San Vito al Torre (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4505/M)

Autorizzazione al comune di Garlate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 10 settembre 1977, il comune di Garlate (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4507/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo in comune di Seveso

Con decreto 7 dicembre 1976, n. 2207, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Certosa o Taro posto tra la via G. Leopardi e la località detta « Vigna di Certosa » in comune di Seveso (Milano) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 241 della superficie di mq 2380 ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 10 luglio 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10087)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 27 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	884,30	884,30	884,25	884,30	884,25	884,25	884,20	884,30	884,30	884,30
Dollaro canadese .	825,25	825,25	825,25	825,25	825,25	825,20	824,80	825,25	825,25	825,25
Franco svizzero .	373,74	373,74	374,20	373,74	373,90	373,70	373,95	373,74	373,74	373,75
Corona danese .	142,93	142,93	142,90	142,93	142,90	142,90	142,92	142,93	142,93	142,95
Corona norvegese .	160,39	160,39	160,40	160,39	160,35	160,35	160,35	160,39	160,39	160,40
Corona svedese .	182,42	182,42	182,40	182,42	182,40	182,40	182,42	182,42	182,42	182,40
Fiorino olandese .	357,40	357,40	357,70	357,40	357,45	357,35	357,50	357,40	357,40	357,40
Franco belga .	24,659	24,659	24,65	24,659	24,65	24,60	24,65	24,659	24,659	24,65
Franco francese	179,44	179,44	179,50	179,44	179,45	179,40	179,47	179,44	179,44	179,45
Lira sterlina .	1542,30	1542,30	1542,50	1542,30	1542,20	1542,25	1542,35	1542,30	1542,30	1542,30
Marco germanico .	379,26	379,26	379,40	379,26	379,18	379,25	379,27	379,26	379,26	379,25
Scellino austriaco .	53,14	53,14	53,1450	53,14	53,10	53,10	53,08	53,14	53,14	53,45
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,75	21,80	21,61	21,75	21,70	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,449	10,449	10,4550	10,449	10,44	10,43	10,4410	10,449	10,449	10,45
Yen giapponese .	3,317	3,317	3,32	3,317	3,315	3,30	3,3160	3,317	3,317	3,31

Media dei titoli del 27 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,350
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	94,375
» 5 % (Ricostruzione) . . .	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	98,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	94,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	81,200
» 5,50 % » » 1968-83 . .	76,800
» 5,50 % » » 1969-84 . .	73,650
» 6 % » » 1970-85 .	74,550
» 6 % » » 1971-86 . .	74,350
» 6 % » » 1972-87 . . .	70,600
» 9 % » » 1975-90 . . .	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . . .	96,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,600
» poliennali 7 % 1978 . . .	97,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,825
» » 9 % 1980 .	90,875
» » 10 % 1981 . . .	90,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,25
Dollaro canadese	825,025
Franco svizzero	373,845
Corona danese	142,925
Corona norvegese	160,37
Corona svedese	182,42
Fiorino olandese	357,45
Franco belga	24,654
Franco francese	179,455
Lira sterlina	1542,325
Marco germanico	379,265
Scellino austriaco . . .	53,11
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	3,316

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventidue posti di procuratore di seconda classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente « le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventidue posti di procuratore di 2ª classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Torino	posti 5
Milano	» 6
Brescia	» 1
Trieste	» 2
Venezia	» 1
Genova	» 1
Bologna	» 2
L'Aquila	» 2
Cagliari	» 2
Totale	posti 22

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

c) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande; termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

e) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

m) le sedi, in ordine di preferenza, cui aspirano ad essere assegnati;

n) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

Qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale con mansioni legali o alla dirigenza con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta, di carattere prevalentemente pratico, riflettente una o più delle seguenti materie: diritto civile, commerciale, penale, processuale (civile e penale);

una prova scritta riflettente una o più delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e la capacità professionale del candidato sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 4 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonché del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto, ovviamente nei limiti delle esigenze di servizio, dell'ordine della graduatoria e delle preferenze dichiarate dai vincitori.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova nonché quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui

avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autentica;

b) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perché in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estrato dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonché dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), g), l), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere d), e), f), g) l), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio con la qualifica di procuratore di 2ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di prima qualifica del ruolo professionale, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale: ZANIBELLI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purché complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

..l.. sottoscritt . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat.. a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventidue posti di procuratore di 2ª classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

A tal fine ..l.. sottoscritt... dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;

d) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

e) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat... a causa di (6) . . . .;

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

i) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di assegnazione (7) . . . .

..l.. sottoscritt... dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) (8);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti:

. . . .

..l.. sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

..l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9):

. . . . n. .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . . .
(codice di avviamento postale) (località - provincia)

..l.. sottoscritt... si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . (10)
(autenticata)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Le sedi di assegnazione sono quelle indicate nell'art. 1 del bando.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è prmesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonché la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di ché, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra:

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui la n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

gli ex combattenti e categorie assimilate nonché i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

i capi di famiglia numerosa:

documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(10187)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a diciassette posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, con il quale è stato approvato il programma d'esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1976, sono diciassette i posti di medici da riservare agli assistenti universitari ordinari a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a diassette posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistente di ruolo in igiene per almeno cinque anni;

d) effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso, oltre il proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

c) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

d) di essere assistente universitario ordinario in igiene da almeno cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, con l'indicazione degli estremi del provvedimento;

e) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 20 febbraio 1978, alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicati muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazioni dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divi-

sione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario di igiene;

3) diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: Dal Falco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 193

PROGRAMMA DI ESAME

Colloquio

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna;

acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acque per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione;

abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria;

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti);

igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) Generalità sulle malatie infettive: epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale -

aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidermica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo ealastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo e altre rickettziosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, eresipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni genococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai medesimi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e cardiopatie.

C) *Statistica e demografia*:

1) Valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indice di covariazione, prove di significatività, rappresentanze grafiche).

2) Stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e nati-mortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.*

E) *Elementi di farmacologia e terapia.*

F) *Lingua estera facoltativa* (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

PROVA PRATICA

A) *Indagini di laboratorio*:

1) Prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile.

2) Prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie.

3) Riconoscimento dei più importanti parassiti animali.

4) Saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carni, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) Prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) *Esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.*

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . . .) il . . . . residente a (provincia di .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a diciassette posti di medico in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . presso l'Università di . .,

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere la prova facoltativa di lingua straniera: la lingua . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(10091)

Concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, concernente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1976, è uno il posto di veterinario da riservare agli assistenti universitari ordinari a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistente universitario ordinario, in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

d) effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, in conformità al modulo allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione ge-

nerale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita in ogni caso dal bollo datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica da almeno cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

f) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di veterinaria - Via Tiburtina, 221, il giorno 13 febbraio 1978, alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicato, muniti a pena di esclusione, di documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico.

L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario, ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) dipoma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'Amministrazzione della sanità ovvero ad altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà nominato veterinario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A colui il quale sia provvisto di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 192

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali. Ispezione delle carni fresce e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Materie della prova pratica.

B) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, maltossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

C) Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

2) igiene zootecnica;

3) alimentazione del bestiame;

4) produzione zootecnica;

5) scelta dei produttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

6) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

D) Disinfezione e disinfestazione.

E) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria, organizzazione sanitaria internazionale.

F) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . . . residente a . . . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . . . presso l'Università di . . . .,

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive e polizia veterinaria ovvero in zootecnica da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere la prova facoltativa di lingua straniera: la lingua . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(10092)

Convocazione della commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministro per la sanità comunica che il giorno 5 ottobre 1977, alle ore 10, si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la speciale commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio del professore universitario e dei direttori di farmacia ospedalieri che dovranno far parte della commissione esaminatrice dell'esame nazionale a direttore di farmacia, sessione relativa all'anno 1976.

(10465)

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministro per la sanità comunica che il giorno 3 ottobre 1977, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo, alle ore 9, si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali, la speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari, dei primari, dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri, sessione relativa all'anno 1976.

(10466)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (il posto vacante deve intendersi così rettificato: un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia, idoneità a primario di ostetricia e ginecologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(10309)

OSPEDALE DI S. MARGHERITA LIGURE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Margherita Ligure (Genova).

(10325)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica addetto al servizio di microscopia elettronica presso l'ospedale policlinico « S. Orsola ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(10354)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(10357)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « G. TESTA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(10319)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(10310)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(10311)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(10327)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(10314)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(10315)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(10316)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(10317)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(10350)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(10355)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(10356)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI - VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(10351)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria infettivi;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore** 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(10299)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione i pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia;

sette posti di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento di concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(10452)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(10312)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia;

un posto di aiuto della sezione malattie infettive;

quattro posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(10313)

OSPEDALI CONCENTRATI « S.S. TRINITA' LINA E G. G. PONTI » DI ARONA E CIVILE DI STRESA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Arona, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(10348)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprlie 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(10353)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di emodialisi presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(10349)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Varese.

(10324)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(10308)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

cinque posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(10322)

OSPEDALE « G. RASORI » DI PARMA

Diminuzione del numero dei posti del concorso a tre posti di assistente pneumotisiologo

Il numero dei posti di assistente pneumotisiologo di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977 è diminuito da tre a due.

(10377)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772670)